



# Federazione Italiana Scherma

Provvedimento n. 7/2024

Viale Tiziano, 74  
00196 Roma  
[www.federscherma.it](http://www.federscherma.it)

12 aprile 2024

## IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 8.4.2024) redatto nei confronti di , nella qualità di sostenitore non tesserato della società , redatto in occasione della Qualificazione Regionale Assoluti, gara svolta il 7 aprile 2024 in Sarno;
- ritenuto che si è in presenza di una ipotesi di responsabilità oggettiva della società;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione alla Società, con mail della Segreteria Federale;
- decorsi infruttuosamente i termini per il deposito di memorie difensive senza che la società abbia esercitato tale facoltà;
- ritenuto che la condotta del  appare meritevole di sanzione, viste le espressioni profferite nei confronti dell'arbitro;
- ritenuto che la sanzione minima irrogabile è congrua;

P.Q.M.

commessa alla società  la sanzione di € 200,00 (duecento,00) di multa, per responsabilità oggettiva per fatti dei propri sostenitori, stabilendo quale termine improrogabile per il pagamento (ai sensi dell'art. 20, I° comma, RdG) il 30 aprile 2024, secondo le modalità indicate dalla Segreteria Federale, competente all'esecuzione delle sanzioni.

Avverte la Società che in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, sarà automaticamente inibita da qualsiasi attività federale, ai sensi dell'art. 20, II comma, R.d.G., salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 23, III comma R.d.G..

Manda alla Segreteria Federale per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G.

Avv. Gaspare Lo Schiavo

Lo Schiavo Gaspare  
11.04.2024  
18:07:27  
GMT+01:00